



# **COMUNE DI FIANO ROMANO**

*Provincia di Roma*

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI COSTITUENTI IL CENTRO DEI SERVIZI SITO IN VIA DELL'AGRICOLTURA – FIANO ROMANO.**

### **ART. 1**

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina le concessioni in uso dei locali individuati nell'allegata planimetria e contrassegnati con le lettere A – B – C - D dell'immobile di proprietà comunale sito nella zona industriale e precisamente in Via dell' Agricoltura.

### **ART. 2**

#### **FINALITA' DI UTILIZZO**

I locali indicati all' art. 1 sono concessi per attività di formazione o aggiornamento professionale in tutti i campi lavorativi e servizi attinenti, per la promozione di attività produttive, convegni e congressi.

### **ART. 3**

#### **SOGGETTI UTILIZZATORI**

I locali sono concessi per le attività indicate all'art. 2 in via prioritaria ad istituzioni ed enti ad Associazioni no profit. Sono inoltre concessi ai privati e ad associazioni locali e non. L'Amministrazione comunale ha sempre e comunque l'uso prioritario dei locali.”

### **ART. 4**

#### **ATTO DI CONCESSIONE**

La concessione è rilasciata dal Responsabile del servizio, o suo delegato, con apposito atto in tutto conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Con tale atto sono altresì concessi oltre all'uso dei servizi igienici gli eventuali arredi in dotazione ai locali stessi.

## **ART. 5**

### **DIVIETO DI SUB LOCAZIONE**

I locali sono concessi in uso per periodi determinati e non possono essere concessi dall'utilizzatore in sub – locazione”.

## **ART. 6**

### **REVOCA**

L'Amministrazione comunale può revocare o modificare le concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

## **ART. 7**

### **MISURA CANONE**

Il canone di concessione va corrisposto nel seguente modo:

- Locale A per richieste di un giorno € 110 per richieste di durata maggiore € 55 al giorno.
- Locali B. C. D. (presi singolarmente) per richieste di un giorno € 55, per richieste di durata maggiore € 27,5 al giorno.

Per i soggetti utilizzatori di cui al primo comma dell'art. 3 la Giunta Municipale valuterà, se necessario, eventuali riduzioni e/ od esenzioni.

## **ART. 8**

### **DURATA DELLA CONCESSIONE DEI LOCALI**

La concessione dei locali ha durata massima di sei mesi, eventualmente rinnovabili per un massimo di altri sei mesi per comprovate e motivate esigenze dell'utilizzatore.

## **ART. 9**

### **USO DEI LOCALI**

E' vietata ogni opera che porti danno allo stato di manutenzione dei locali, degli eventuali arredi e dei servizi igienici in dotazione dei locali medesimi.

I locali e gli eventuali arredi vanno riconsegnati al Comune sullo stato di manutenzione preesistente alla consegna e risultante da apposito verbale sottoscritto dal concessionario e da un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale.

## **ART. 10**

### **INFORTUNI E DANNI**

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esercizio derivanti loro dalla concessione.

I concessionari dei locali in uso comune risponderanno in solido dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esercizio delle facoltà derivanti loro dalle concessioni, qualora non sia individuato l'effettivo responsabile.

## **ART. 11**

### **ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Fanno carico al concessionario gli oneri relativi alla pulizia dei locali in concessione ed alle utenze (elettricità, gas, ecc.) da richiedersi a e quantificato in via forfettaria al momento della concessione".

## **ART. 12**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, lo scioglimento, o l'interruzione dell'attività del concessionario comportano la decadenza della concessione con le sole formalità preliminari della contestazione degli addebiti.

## **ART. 13**

### **CAUZIONE**

A titolo di cauzione il concessionario verserà per periodi di utilizzo fino a 5 giorni € 250, per periodi di durata maggiore un importo pari al 20% del canone corrispondente al periodi di concessione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivatagli dalla concessione e dal risarcimento di eventuali danni da versare alla Tesoreria Comunale.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente.

La cauzione resta vincolata sino alla estinzione della concessione ed al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dalla stessa.

Lo svincolo è disposto dal Responsabile del Servizio previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione.